



Rep. n. 655

Contratto n. 05/17

**CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA**

**TRA:**

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO (C.F.:**

90048270731) con sede in 74123 Taranto, Molo S. Cataldo del Porto mercantile

(di seguito anche “*Stazione appaltante*”)

e le Imprese riunite:

✓ **VIS Spa** (mandataria) con sede in 74020 Faggiano (TA) alla v. Volterra n.

33/35 Z.I. – C.F. e P.IVA: 00311210736

✓ **METRONOTTE Srl** (mandante) con sede in 74013 in Ginosa (TA) alla v. F.

Ricciardi n. 2 – C.F. e P.IVA: 00740070735

costituite ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006, come risulta

dall’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con conferimento

di mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura sottoscritto in

data 12.5.2017, registrato a Taranto il 15.5.2017, al n. 7098/1T, a rogito del Dott.

Daniela de Francesco, notaio in Taranto, iscritto al Collegio notarile di Taranto, qui

allegato sotto il n. “1”.

(di seguito anche “*RTI appaltatore*”)

per il servizio di **VIGILANZA E SICUREZZA COMPLEMENTARE A MEZZO**

**DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) NEL PORTO DI TARANTO.**

(CIG: 6648122BD1)

per l’importo complessivo di **€ 3.877.399,15** IVA non imponibile - ai sensi del

comb. disp. tra gli artt. 3 della L. 165/1990 e 9 del D.P.R. 633/1972 e smi e del co.

992 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 - con costi della sicurezza da rischio interferen-

ziale non sussistenti, come appresso meglio specificato.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **2017** (duemiladiciassette) questo giorno **20** (venti) del mese di **Giugno** presso la Sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio-Porto di Taranto, sita nel Porto Mercantile, avanti a me, Ufficiale Rogante, Avv. Claudio SCAPPARONE, autorizzato con Decreto Presidenziale n° 89/14 del 04.08.2014 a rogare nell'interesse dell'Amministrazione gli atti in forma pubblico-amministrativa, sono comparsi:

1) **prof. avv. Sergio PRETE**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e preposto all'amministrazione della stessa esercitando i poteri e le attribuzioni indicati dalla L. 84/1994 e smi, come da Decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 del 8.11.2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione;

2) **sig. Salvatore CUTTANO**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene alla

stipulazione e firma del presente contratto nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Rappresentante della VIS Spa (come risulta dal Documento n. T 244647249, estratto dal Registro Imprese della CCIAA di Taranto in data 26.5.2017) anche in nome e per conto di METRONOTTE Srl che ha conferito, con il citato atto allegato sotto il numero "1)", il ruolo di capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese alla VIS spa.

I comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto che è stato redatto su supporto informatico dopo aver indagato la loro volontà.



**PREMESSO CHE:**

l'Amministrazione avviava, con Decreto n. 33/16 in data 4.4.2016, la procedura di affidamento *de qua* per un importo complessivo di € 5.211.558,00 (di cui € 4.169.246,40 per i servizi a base di gara e € 1.042.311,60 relativi all'eventuale necessità di dover prorogare il contratto), IVA non imponibile ai sensi della normativa precitata, con costi per la sicurezza da attività interferenziali non sussistenti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del previgente D.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis*. Con lo stesso Decreto nominava il Responsabile del procedimento ed il Direttore per l'esecuzione del contratto;

il bando di gara era pubblicato ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006;

il predetto bando fissava il termine ultimo per la ricezione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 8.6.2016.

pervenivano al protocollo dell'Ente, entro il predetto termine perentorio, quattro plichi-offerta come da attestazione di chiusura dei termini redatta in pari data;

l'Amministrazione, con Decreto n. 57/16 del 13.06.2016, nominava il Seggio di gara preposto alla valutazione della documentazione amministrativa (buste "A") nella fase iniziale di ammissione alla gara, così composto: LEC-CE/INVERNI/STEA;

detto Seggio si riuniva, in seduta pubblica, il giorno 14.6.2016 per l'ammissione degli operatori economici alle successive fasi di gara in esito alla valutazione della documentazione amministrativa presentata, come risulta dal verbale redatto in pari data;

l'Istituto di Vigilanza FIRST SECURITY Srl, a seguito della valutazione della documentazione amministrativa prodotta, era escluso dalla procedura di gara;

l'Amministrazione nominava, con Decreto n. 98/16 del 17.10.2016, la Commissione giudicatrice ex art. 84 del D.lgs. 163/2006 che risultava così composta: LECCE/CONTE/FAMÀ;

era proclamata, nella seduta del 17.1.2017, l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo RTI VIS Spa/METRONOTTE Srl la cui offerta risultava complessivamente quella economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale di 85,933/100 e avendo offerto un ribasso del 7% sull'importo del servizio relativo alle prestazioni compensate a canone mensile e sull'elenco prezzi relativo ai servizi attivabili su richiesta, posti a base di gara;

detta aggiudicazione provvisoria, con Decreto dell'Amministrazione n. 22/17 del 20.2.2017, diventava definitiva ed efficace ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 11, co. 5 e 8, e 12 co. 1 D. Lgs. n. 163/2006;

il Responsabile del procedimento, con provvedimento in data 12.4.2017, autorizzava, ai sensi dell'art. 11, co. 9 del D.lgs. 163/2006, la consegna anticipata del servizio al costituendo RTI VIS Spa/METRONOTTE Srl, per le motivazioni di comprovata urgenza riportate nello stesso provvedimento;

il Direttore per l'esecuzione del contratto - con Processo Verbale di consegna anticipata del 13.4.2017 - concordava, con i Rappresentanti delle componenti il costituendo RTI, di avviare il servizio a partire dal giorno 15.4.2017;

il TAR Puglia-Lecce, con Sentenza n. 730/2017 pubblicata in data 10.05.2017, definitivamente pronunciando sul Ricorso n. 394/2017 proposto da Istituti di Vigilanza Riuniti D'Italia spa e Prodest Taranto srl lo respingeva;

il RTI appaltatore, a garanzia degli obblighi contrattuali, costituiva regolarmente cauzione definitiva con polizza fidejussoria assicurativa n. 1059981, emessa da Elba Ass.ni Spa, in data 17.5.2017, per la somma garantita di € 193.869,96;



il RTI appaltatore produceva, altresì, polizza assicurativa per responsabilità civili (R.C.T./R.C.O./R.C.C.) nelle misure e con le modalità che seguono:

- per VIS Spa, polizza emessa da

, in data 28.3.2017, con massimali per sinistro non inferiori a quelli stabiliti

dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, tuttora in corso di validità;

- per METRONOTTE Srl, polizza n. emessa da

, in data 22.12.2016, con massimali per sinistro non inferiori a

quelli stabiliti dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, tuttora in corso di validità;

il RTI appaltatore risulta, sulla base delle risultanze del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line, in regola con gli adempimenti previdenziali I.N.P.S./I.N.A.I.L.;

è intenzione delle parti procedere quest'oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Mentre si conferma e si ratifica la precedente narrativa che si dichiara parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, stipulano ed io, Ufficiale Rogante, ricevo quanto segue.

#### ***Articolo 1. Oggetto del contratto***

La Stazione appaltante concede al RTI appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura del servizio di VIGILANZA E SICUREZZA COMPLEMENTARE A MEZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.) NEL PORTO DI TARANTO.

Il RTI appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati con particolare riferi-



mento al CSDP, nonché alla piena osservanza della disciplina di cui alla normativa di Settore vigente.

L'esecuzione delle attività dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e il RTI appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Cod. Civ..

### ***Articolo 2. Ammontare del contratto***

Il presente contratto è stipulato "a canone mensile" per la parte relativa ai servizi di vigilanza fissi e "a misura" per i servizi attivabili su richiesta.

L'importo contrattuale resta stabilito in € 3.877.399,15 (euro tremilioniottocentosettantasettetrecentonovantanove/15) al netto dell'offerta ribasso del 7%, di cui:

- € 3.231.165,96 per il servizio di vigilanza fissa di cui al punto 5.1 del CSDP compensato a canone mensile;

- € 646.233,19 per i servizi di cui al punto 5.7 del CSDP attivabili su specifico ordinativo.

Il medesimo ribasso si applicherà nel caso in cui la Stazione appaltante determini di avvalersi della facoltà di prorogare il servizio per mesi dodici, per un importo complessivo di € 969.349,79 (euro novecentosessantanovemilatrecentoquarantannove/79), al netto dell'offerta ribasso, di cui:

- € 807.791,49 a canone mensile;

- € 161.558,30 per servizi attivabili su richiesta.

Gli oneri per l'attuazione degli oneri per la sicurezza sono pari a € 0 (euro zero) in quanto non sono state individuate attività interferenziali.

### ***Articolo 3. Condizioni generali del contratto***

Il RTI appaltatore si impegna all'osservanza delle norme, condizioni, patti, obbli-



ghi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dal dettaglio dei costi (fissi e variabili), dalla relazione tecnico-illustrativa e da tutta la documentazione (relazione metodologica sullo svolgimento del servizio e relazione tecnico-organizzativa) costituente l'offerta tecnica presentata dal RTI appaltatore in sede di gara che qui si intende integralmente riportata anche se non materialmente trascritta né allegata al presente atto e con rinuncia espressa a qualsiasi contraria eccezione.

#### ***Articolo 4. Durata del servizio***

La durata contrattuale è stabilita in 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio e di avvio delle attività dedotte in contratto (dal 15.4.2017 al 14.4.2021).

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori mesi 12 (dodici), alle medesime condizioni contrattuali offerte.

#### ***Articolo 5. Penali***

Le penali verranno applicate dalla Stazione appaltante - su proposta del RdP - secondo quanto stabilito ai punti 5.2 e 9.1 del CSDP.

Le penali previste saranno applicate mediante detrazione delle corrispondenti somme dall'importo maturato e non potranno, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del RTI appaltatore.

#### ***Articolo 6. Oneri a carico del RTI appaltatore***

Sono a carico del RTI appaltatore tutti gli oneri previsti dal CSDP e quelli imposti allo stesso per legge o per regolamento.

Sono, inoltre, a carico del RTI appaltatore tutte le spese eventuali per l'acquisizione di certificati, autorizzazioni, nullaosta collegati all'espletamento del servizio ogget-

to del presente contratto.

#### **Articolo 7. Pagamenti e tracciabilità**

Il pagamento delle somme dovute sarà effettuato con soluzione mensile (in base ad 1/12 dell'importo annuale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 del CSDP). Le eventuali prestazioni fornite a seguito di ordinativi del RdP saranno liquidate entro il mese in corso.

In entrambi i casi (pagamento del canone mensile e pagamento dei singoli ordinativi) la liquidazione delle somme dovute avverrà previa redazione di Processo Verbale da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, vistato dal Responsabile del Procedimento, attestante la regolare esecuzione del servizio, entro giorni trenta dalla acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a seguito di presentazione della relativa fattura.

L'invio delle fatture dovrà avvenire, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, esclusivamente in formato elettronico utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF041C e il nome ufficio Uff\_eFatturaPA. Le fatture dovranno, inoltre, riportare il CIG ed il riferimento al contratto.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo della prestazione verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

I pagamenti medesimi, in caso di irregolarità del DURC, saranno sospesi previa diffida scritta ad adempiere.



È fatta salva l'eventuale applicazione della ritenuta di cui all'art. 5, co. 1 del D.P.R. 207/2010 in caso di inadempienza retributiva dello stesso RTI appaltatore.

Il RTI appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto a favore del RTI appaltatore, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante accredito sul/i c/c dedicato/i indicato/i dal RTI appaltatore;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG della gara;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della L. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

#### **Articolo 8. Ritardo nei pagamenti**

Trova applicazione il D.lgs. n. 231/2002 come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi



di pagamento nelle transazioni commerciali.

Trascorsi i termini di legge, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di pagamento raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, il RTI appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

#### ***Articolo 9. Risoluzione del contratto***

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del servizio da parte dell'RTI appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) perdita, da parte dell'RTI appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la P.A.;

i) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, su proposta del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6,



co. 8 del D.P.R. 207/2010;

l) ogni altra causa prevista dal CSDP.

Il RTI appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### ***Articolo 10. Controversie***

Qualsiasi controversia, di qualunque natura, che dovesse insorgere tra la Stazione appaltante e il RTI appaltatore concernente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Il Foro competente è quello della Pubblica Amministrazione - ex art. 25 c.p.c. - e cioè il Giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, nella fattispecie Lecce.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 163/2006.

Si applica l'art. 240 del D.lgs. 163/2006 in materia di accordo bonario, con esclusione del deferimento al sistema arbitrale.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121, 122, 123 e 124 dell'all. 1 al D.lgs. 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del D.lgs. n. 163/2006.

#### ***Articolo 11. Condizioni particolari per l'esecuzione del contratto - c.d. "Clausola sociale"***

D) Disposizioni previste dal C.C.N.L. per dipendenti da Istituti e Imprese private di vigilanza privata e servizi fiduciari

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, il RTI appaltatore si impegna ad

applicare integralmente le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale.

Il mancato rispetto della sopra riportata clausola sociale, costituendo la stessa modalità di esecuzione del contratto, potrà essere valutata dalla Stazione appaltante al fine di verificare se il RTI appaltatore abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

#### II) Accordo territoriale del 28 gennaio 2015

In data 28.1.2015 è stato sottoscritto, presso la Prefettura di Taranto- Ufficio Territoriale del Governo, tra l'Autorità portuale di Taranto, le Organizzazioni Sindacali Confederali intervenute anche in rappresentanza delle Federazioni interessate, Confindustria Taranto e la Direzione Territoriale del Lavoro, un "Accordo Territoriale" allo scopo di fronteggiare l'emergenza occupazionale nell'ambito degli investimenti e delle opere infrastrutturali di ampliamento ed adeguamento del Porto di Taranto.

In applicazione di detto Accordo, il RTI appaltatore si impegna - qualora ciò sia coerente ed armonizzabile con la propria organizzazione di impresa e con le proprie esigenze tecnico-organizzative-produttive e vi sia l'esigenza di disporre di risorse umane ulteriori rispetto a quelle presenti nella organizzazione medesima - ad assumere prioritariamente i lavoratori riportati negli elenchi allegati, parte integrante dell'Accordo stesso.

A tal fine il RTI appaltatore che ritenga di dover procedere a nuove assunzioni, darà informativa alle OO.SS. territoriali di categoria con l'indicazione del numero e dei profili professionali dei lavoratori da assumere.

***Articolo 12. Osservanza delle leggi sull'assunzione del personale, sull'antinfortunistica e sulla sicurezza sul lavoro***



Il RTI appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le norme in vigore e quelle che siano eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di manodopera, versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Il RTI appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che siano eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

Non sono state individuate attività interferenziali in quanto le attività di cui al CSDP e quelle svolte dalla Stazione appaltante non prevedono la possibilità di sovrapposizione.

### **Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

Il RTI appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la P.A., né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 231/2001.

Dalla interrogazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (B.D.N.A.) effettuata dagli Uffici della Stazione appaltante in data 12.5.2017, risulta che l'iscrizione delle imprese costituenti il RTI appaltatore all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L.190/2012, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 (c.d. "white list"), sia "in istruttoria".

Risulta, pertanto, decorso il termine di cui al co. 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.lgs. 153/2014.

L'Amministrazione può, quindi, procedere - ex art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011 e smi - alla stipula del contratto anche in assenza di dette informazioni, decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione (*id est* 12.5.2017).



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso dal presente contratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla sottoscrizione del medesimo.

#### ***Articolo 14. Garanzie e assicurazioni***

1) Il RTI appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita cauzione definitiva ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, come meglio specificato in premessa;

2) il RTI appaltatore, ai sensi dell'art. 129, co.1 del Codice dei contratti e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, assume la responsabilità per i danni che arrechi a persone (sia propri dipendenti che terzi) e cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse manlevando la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

A tal fine il RTI appaltatore ha presentato apposita polizza di R.C., come meglio specificato in premessa.

#### ***Articolo 15. Documenti che fanno parte del contratto***

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 sono parte integrante e sostanziale del presente contratto il "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", il "Dettaglio costi fissi" ed il "Dettaglio costi servizi Attivabili su richiesta" allegati rispettivamente sotto i numeri "2)" "3)" e "4)" dei quali se ne omette la lettura per espressa e concorde dispensa delle parti.

#### ***Articolo 16. Regime di variabilità dei prezzi***

Ad eccezione dei casi previsti e disciplinati nel comma successivo del presente articolo, non è prevista alcuna revisione dei prezzi (*rectius* tariffe) che rimangono fissi ed invariabili e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1 del Cod. Civ..

Trova applicazione, in regime derogatorio, l'art. 115 del D.lgs. 163/2006 in tema di



revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuativa, in forza del quale, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, si provvederà – a cura del RdP – alla predetta revisione.

**Articolo 17. Certificato di regolare esecuzione**

Il Certificato di Verifica di Conformità (C.V.C.) ex art. 322 del D.P.R. 207/2010 sarà emesso a cura del Direttore per l'esecuzione del contratto, al termine del servizio, a conclusione delle attività previste.

**Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono qui espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di AA.PP. e, in particolare, il previgente Codice dei contratti ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice stesso, nonché il TULPS ed il relativo Regolamento di esecuzione.

**Articolo 19. Disposizioni finali**

Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese di bollo per imposte, tasse, copie e registrazione fiscale relative al presente contratto sono a totale carico del RTI appaltatore.

Il RTI appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non avere motivi per formulare riserve o maggiori richieste di ordine economico.

Il presente atto è immediatamente vincolante ed efficace per le parti nella sua interezza.

\*\*\*\*\*

Il presente contratto viene redatto a cura di me Ufficiale Rogante - ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.lgs. 50/2016 - in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a mezzo di supporto informatico con programma PDF/A e sottoscritto, con firma digitale, valida alla data odierna, dalle parti e da me Ufficiale Rogante (con

apposizione di marcatura temporale per la validazione temporale del documento informatico e l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora di formazione del documento medesimo).

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, dandone lettura alle parti come sopra costituite, le quali, da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla propria volontà e lo confermano in ogni sua parte.

Il presente contratto consta di n. 4 (quattro) allegati:

1) Atto costitutivo del RTI in data 12.5.2017, registrato a Taranto il 15.5.2017, al n. 7098/1T;

2) *“Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale”*;

3) *“Dettaglio costi fissi”*;

4) *“Dettaglio costi servizi Attivabili su richiesta”*.

Sottoscritto digitalmente da:

LA STAZIONE APPALTANTE

IL RTI APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE